



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale

Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone

TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO

SEZIONE LAVORO

Giudice: Dott. Luigi Salvia

RG. N. 1923/2022-1, Ud. 09/11/2022 nel cautelare

RG. N. 1923/2022, Ud. 15/02/2023 nel merito

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA A RICORSO EX ARTT. 700 e 414 C.P.C.

PER

M.I. - DIREZIONE REGIONALE - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Olimpia n. 14, rappresentato e difeso da proprio funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ex art. 133-134-176 c.p.c. a mezzo fax: 0775292984 e pec: uspfr.contenzioso@postacert.istruzione.it ovvero uspfr@postacert.istruzione.it;

- resistente -

CONTRO

DI MICCO STEFANIA, c.f. DMCSFN70C53I838V, elettivamente domiciliata in Sora, Piazza Palestro, n. 4, presso lo Studio dell'Avv. LUCA COSTANTINI (c.f. CSTLCU68P23H501Y), dal quale è rappresentata e difesa;

- ricorrente -

PREMESSA

La ricorrente, sull'infondato presupposto della attribuzione di punteggi inferiori a quelli spettanti, segnatamente per i titoli accademici/culturali e di servizio dichiarati in sede di aggiornamento per il biennio scolastico 2022/2023 e 2023/2024 delle Graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) della provincia di Frosinone per le classi di concorso A045 - A046 - A047, chiede di:

in via d'urgenza e nel merito

- **condannare** gli "Enti convenuti ad aggiornare le graduatorie riconoscendo i seguenti punteggi:



- 89 punti per la classe A045, con inserimento al 42° posto della graduatoria o al posto superiore eventualmente spettante ...;
- 85 punti per la classe A046, con inserimento al 54° posto della graduatoria o al posto superiore eventualmente spettante ...;
- 83 punti per la classe A047, con inserimento al 118° posto della graduatoria o al posto superiore eventualmente spettante ...”;

-eliminare o evitare “disparità di trattamento o che venga negato .. l’accesso al pubblico impiego, ... ai concorsi banditi o che verranno banditi in corso di causa”;

-condannare “gli Enti convenuti al risarcimento ..ex articolo 96 c.p.c. ..al pagamento delle spese”;

Si costituisce con il presente atto l’Amministrazione in epigrafe, contestando integralmente il ricorso *ex adverso* proposto in quanto le motivazioni addotte sono infondate in fatto e in diritto: **il punteggio totale attribuito alla ricorrente nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Frosinone**, valide per il biennio scolastico 2022/2023 e 2023/2024, relative alle classi di concorso A045, A046 e A047, e a quelle “*incrociate*”, è corretto.

IN FATTO

La Di Micco, supplente (Cfr. All. Stato Matricolare Completo), **già inserita** nelle G.P.S. della provincia di Frosinone relative alle classi di concorso A045, A046, A047, **col punteggio rispettivamente di 56,5 punti; 61,5 punti; e 55,5 punti** (come da **decreto di convalida n. 431 del 21 gennaio 2021** dell’I.S.S. “Nicolucci - Reggio” Isola del Liri), in data 30.05.2022 – prot. POLIS7799677- avendo acquisito nuovi titoli (culturali e di servizio) nel corso degli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 - presenta all’U.S.R. Lazio Ambito Territoriale di Frosinone domanda di aggiornamento.

In particolare, la Di Micco dichiara e inserisce i seguenti nuovi titoli:

1. TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI/CULTURALI

- “EIPASS PROGRESSIVE”: valutato **correttamente 0,5** punti sulle graduatorie delle tre classi (riferimento, infra, tabella A/4 O.M. n. 112/2022, sezione B, punto B17)
- “TABLET” valutato **correttamente a 0,5** punti sulle graduatorie delle tre classi (riferimento, infra, tabella A/4 O.M. n. 112/2022, sezione B, punto B17);
- “LIM” valutato **correttamente 0,5** punti sulle graduatorie delle tre classi (riferimento, infra, tabella A/4 O.M. n. 112/2022, sezione B, punto B17);



- “CORSO DI PERFEZIONAMENTO CLIL” valutato **correttamente 3** punti sulle graduatorie delle tre classi (riferimento, infra, tabella A/4 O.M. n. 112/2022, sezione B, punto B13);
- “CERTIFICAZIONE LINGUISTICA C2”, **certificazione di livello superiore al B2 valutato correttamente e unicamente 6** punti sulle graduatorie delle tre classi (riferimento, infra pagg. 6 e 7, tabella A/4 O.M. n. 112/2022, sezione B, punto B14).

Tali inserimenti/valutazioni attribuiscono **correttamente** alla ricorrente, per tutti i titoli accademici/culturali, il **punteggio totale di 14 punti**.

2. TITOLI DI SERVIZIO

- **anno scolastico 2020/2021** (riferimento, infra pag. 6-7, O.M. n. 112/2022, art. 15, tab. A/4, sez. C, punti C1 e C2):

- Dal 12.01 al 08.06 del 2021 presso l'I.I.S. Nicolucci Reggio Isola del Liri, insegnamento di “Scienze economico-aziendali” classe A045, valutato **correttamente 10** punti sulla classe A045, **5** punti sulle classi A046 e A047;

- **anno scolastico 2021/2022** (riferimento, infra pag. 6-7, O.M. n. 112/2022, art. 15, tab. A/4, sez. C, punti C1 e C2):

- dal 18.10 al 20.12 del 2021 - pari a 64 giorni- presso l'I.I.S. Ceccano e dal 20.1 all'11.2 del 2022 - pari a 23 giorni - presso l'I.I.S. “Cesare Baronio” di Sora insegnamento di “Scienze economico-aziendali” classe A045, valutato **correttamente 6** punti sulla classe A045, **3** punti sulle classi A046 e A047;
- dal 16.2 all'8.6 del 2022 - **pari a 113 giorni e non a 105**- presso l'Istituto Omnicomprensivo di Roccasecca insegnamento di “Matematica” classe A047, valutato **6** punti sulla classe A047, **3** punti sulle classi A045 e A046.

Tali inserimenti/valutazioni attribuiscono **correttamente** alla ricorrente, per tutti i titoli di servizio, il **punteggio totale** che segue (cfr. All. Graduatorie provinciali di supplenza - Valutazione Titoli):

- **per la classe A045** punti **44** (25 punti anni precedenti + 19 punti aa.ss. 2020/21 e 2021/22)
- **per la classe A046** punti **41** (30 punti anni precedenti + 11 punti aa.ss. 2020/21 e 2021/22).
- **per la classe A047** punti **40** (24 punti anni precedenti + 16 punti aa.ss. 2020/21 e 2021/22).

IN DIRITTO

A. IN VIA PRELIMINARE, INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO



Controparte non individua i controinteressati sebbene pretenda “l’accertamento ed il riconoscimento del giusto punteggio e.... l’aggiornamento delle graduatorie ... veder corretto nelle singole graduatorie l’errore .. (di 6 punti per la classe A045, di 5 punti per la classe A046 e di 4 punti per la classe A047)”, **voglia collocarsi** “per la classe A045 al 42° posto (e non al 42° posto); - per la classe A046 al 54° posto (e non al 63° posto); - per la classe A047 al 118° posto (e non al 131° posto).” e **afferma** che i presunti errori di valutazione causino “un posizionamento tale **che altri docenti verranno chiamati prima**”.

Al riguardo basti richiamare il principio enucleato dalla Cassazione, con la sentenza n.36356 del 23.11.2021, sebbene in materia di mobilità, ma analogicamente applicabile al caso di specie.

La Cassazione ha evidenziato come il vincolato numero dei posti disponibili nella procedura di mobilità ha l’effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito a chi agisce giudizialmente, necessariamente il medesimo non potrà essere attribuito ad altro candidato. È quindi inevitabile che, rispetto agli candidati probabili assegnatari, la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente. Non solo: il regolarsi dell’attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati ammessi per l’ambito di riferimento, che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovrà risultare comprovato, per l’accoglimento della domanda, titoli poziori a favore del candidato che agisce in giudizio tali da comportare l’attribuzione proprio al ricorrente del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ad altro candidato. Ci si trova quindi di fronte – afferma la Cassazione- a rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo rispetto ai quali la realizzazione dell’utilità pretesa - assegnazione di sede - richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario e va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l’accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), **il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti. Pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l’integrazione nei confronti di tutti i controinteressati.**

“Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile, questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l’attore chieda la riformulazione della graduatoria al fin di conseguire un determinata utilità...**il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti,** pertanto, il giudice deve



ordinare l'integrazione del contraddittorio .. che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione. Cass.28766/2018,988/2017,15981/2016, 13968/2010), o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (cfr. in senso conforme Cass. 5 giugno 2008, n.14914, Cass. 17 gennaio 2017, n.988 e recentemente, Cass. 24 giugno 2020, n.12489) a fronte di un posto già conseguito per altra via.

E tale ipotesi non è configurabile nel caso di specie: è evidente che la domanda della Di Micco non è compatibile con i risultati “della selezione” per cui è causa.

In particolare, la citata pronuncia della **Suprema Corte di Cassazione, 5.6.2008 n. 14914**, afferma “[...] sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti, in ragione ... della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro il potere del Giudice, ex art. 63, comma 2 D. Lgs. 165/2001, di adottare tutti i provvedimenti .., richiesti dalla natura dei diritti tutelati”.

E' di tutta evidenza quindi la necessità, o quantomeno l'opportunità, di integrare il contraddittorio stante la potenziale esposizione degli aspiranti a supplenza collocati in posizione superiore a quella della odierna ricorrente a un pregiudizio immediato e diretto in caso di accoglimento della domanda odierna.

L'azione intrapresa dalla ricorrente, controvertibile anche nel merito (*infra*), è idonea a pregiudicare diritti di altri inconsapevoli candidati e non può svolgersi senza la loro partecipazione. Principio di diritto, di portata generale, chiaramente confermato anche dalla **Cassazione Civile, Sezione Lavoro, nella recente sentenza n. 30425/2019 del 21/11/2019**: “Va considerato che il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovvero sia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune”.

Si insiste sul *modus operandi* della ricorrente la quale, per fini defatigatori, non ha proceduto all'individuazione dei controinteressati e alla notifica del ricorso nei loro confronti.

Ciò posto, ci si rimette al Giudicante per ogni valutazione sul punto.

B. IN VIA PRELIMINARE: INAMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA CAUTELARE



L'odierno comparante rileva, altresì, l'evidente insussistenza delle condizioni previste dall'art. 700 c.p.c., ovvero: “[...] *chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*”.

Come noto, la costante giurisprudenza e dottrina rinvencono la presenza di tali requisiti unicamente quando nel caso concreto siano ravvisabili il c.d. *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, la cui coesistenza è il presupposto ineludibile per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Orbene, nel caso di specie difetta tanto il *fumus* che la prova del *periculum* (*infra*).

E dette omissioni appaiono oltremodo significative nell'ambito del rito del lavoro, il quale non consente l'integrazione della domanda in fasi ulteriori o con concessione di ter

C. SUL FUMUS BONI IURIS

Per ciò che concerne il *fumus boni iuris* si rileva che le censure di parte ricorrente sono prive di qualsivoglia fondamento giuridico e, si ribadisce, la questione sottesa al ricorso *ex adverso* proposto richiede l'intervento degli altri soggetti contro interessati.

C1. La normativa di riferimento per la valutazione dei titoli per cui è causa

I punteggi attribuiti, in sede di aggiornamento, alla ricorrente scaturiscono dall'applicazione dei criteri di valutazione inequivocabilmente previsti:

- 1) **dalla tabella A/4** - *Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*, (cfr. All. A_4_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia) sezione B e C.

In particolare, per quanto qui di interesse:

SEZIONE B - PUNTEGGIO PER I TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E CULTURALI ULTERIORI RISPETTO AL TITOLO DI ACCESSO

B.13 *Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo 3*



B.14 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (**È VALUTATO UN SOLO TITOLO PER CIASCUNA LINGUA STRANIERA**) a. B2 Punti 3 b. C1 Punti 4 c. **C2 PUNTI 6**

B.15 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, **per ciascun titolo 1**

B.17 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e **sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5**

Riguardo alle certificazioni linguistiche si sottolinea che, **IN PRESENZA DI UN TITOLO MIGLIORATIVO RISPETTO A QUELLO INSERITO IN PRECEDENZA, VA ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO DELLA CERTIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE (PER CIASCUNA LINGUA).**

SEZIONE C - TITOLI DI SERVIZIO

C.1 Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado: a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;**Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni 2 punti sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti**

C.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro grado a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari; **Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni 1 - SINO A UN MASSIMO, PER CIASCUN ANNO SCOLASTICO, DI 6**

- 2) **dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022,** Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, **Articolo 15** (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), (cfr. All. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022) che così **dispone:**



1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento. E COMUNQUE PER UN MASSIMO DI 12 PUNTI COMPLESSIVI. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1.

3) dalla **nota 4 settembre 2020, n. 1550** Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, (cfr. All.) dal Ministero dell'Istruzione:

“Si ribadisce quanto riportato nella nota 22 luglio 2020, n. 1290: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, È PARI AL MASSIMO A 12 PUNTI. IL PUNTEGGIO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE IN VIRTÙ DELLA SOMMA DI PIÙ SERVIZI “ASPECIFICI”, TALI DA RAGGIUNGERE IL PUNTEGGIO COMUNQUE MASSIMO DI 12 PUNTI. NEL CASO DI PUNTEGGI SUPERIORI AI 12 PUNTI IL SISTEMA INFORMATIVO HA PREVISTO IN AUTOMATICO LA RELATIVA DECURTAZIONE, RIPORTANDOLO AL MASSIMO DI 12 PUNTI PREVISTI.”.

Alla luce della normativa di settore e di quanto esaurientemente argomentato, l'odierno convenuto non può che contestare nella maniera più ampia e formale la temerarietà della pretesa e della domanda di parte ricorrente. Prive di fondamento appaiono tutte le doglianze *ex adverso* sollevate.

Il punteggio attribuito ai titoli accademici, professionali e culturali -ulteriori rispetto al titolo di accesso- nonché ai titoli di servizio dichiarati da controparte in sede di aggiornamento è corretto. Ne consegue che la medesima risulta legittimamente collocata nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) della provincia di Frosinone per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024:

- per la classe di concorso A045 al posto 49 con 83 punti (cfr. All. Estratto Si.Di.);
- per la classe di concorso A046 al posto 63 con 80 punti (cfr. All. Estratto Si.Di.);
- per la classe di concorso A047 al posto 131 con 79 punti (cfr. All. Estratto Si.Di.).

D.SUL PERICULUM IN MORA

Sulla scorta dell'inammissibilità e/o palese infondatezza delle domande azionate da parte ricorrente, l'assenza del *fumus boni iuris* inibisce *ex se* la concessione della tutela cautelare avversativamente richiesta, a prescindere dalla presenza o meno del *periculum in mora*, esistendo tra i due requisiti un inscindibile rapporto di interdipendenza.



Sebbene il *periculum in mora* sia subordinato al *fumus boni iuris*, anch'esso risulta insussistente.

Controparte il 21 settembre 2022 (data della sottoscrizione del ricorso) infatti sostanzialmente lamenta -e non poteva diversamente- un semplice danno ipotetico derivante da “*un posizionamento tale che altri docenti verranno chiamati prima*” nulla deducendo in ordine ai presupposti che valgono a sostanza il *periculum* e che possano configurare il danno imminente e irreparabile.

Diversamente da quanto *ex adverso* dedotto, il *periculum in mora* necessita non solo di una rigorosa allegazione, ma anche della prova in ordine alla gravità, imminenza ed irreparabilità del danno lamentato.

Deve all'uopo richiamarsi il principio espresso dalla giurisprudenza civile, seppur nell'ambito della mobilità, secondo cui “*pur non dubitando che ogni trasferimento incida, astrattamente, sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonché sulla vita delle loro famiglie [...] deve rilevarsi che non ogni trasferimento legittima il ricorso alla procedura d'urgenza, altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulti automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art.700 c.p.c. come forma alternativa di tutela giurisdizionale*” (Tribunale di Vallo della Lucania, Ordinanza in sede di reclamo RG 41/12 del 13.04.2012, in precedenza, Tribunale di Lucera Ordinanza in fase di reclamo del 22/12/2010).

Orbene, l'osservanza del **rigoroso onere della prova** circa l'attualità dell'irreparabilità del pregiudizio in sede cautelare, vale a maggior ragione nel rito del lavoro per il quale, la maggiore snellezza derivante dalla specialità del rito da un lato, e l'inevitabile compressione del diritto di difesa nell'ambito della procedura d'urgenza dall'altro, impongono un vaglio particolarmente attento e rigoroso della sussistenza dei requisiti posti congiuntamente dalla norma, e segnatamente del *periculum in mora* in entrambe le sue articolazioni. Affermare o negare tale presupposto, non può prescindere, soprattutto nel rito del lavoro - ove è più forte la tentazione di ritenerlo in *re ipsa* - dall'esame di dettagliate specifiche allegazioni, posto che - in caso contrario- l'eccezionalità della tutela d'urgenza corre il rischio di trasformarsi in una forma ordinaria di impugnativa e dunque in un'ulteriore ed alternativo grado di giudizio.

Ebbene, parte ricorrente non assolve l'onere di allegazioni puntuali sulla irrimediabile compromissione della propria situazione personale e familiare.

Si considerino, infatti, gli ipotetici tempi di definizione della causa di merito, peraltro introdotta; tempi che sarebbero, comunque, relativamente rapidi per i principi a cui è informato il rito del lavoro, tali certamente da scongiurare il cristallizzarsi di situazioni antigiusuridiche (**al momento ipotetiche**) irreversibili.



La carenza del requisito dell'irreparabilità del danno inibisce ulteriormente la fondatezza della odierna domanda cautelare.

Se l'accertamento del *fumus boni iuris*, ovvero dell'esistenza del diritto cautelando può essere operato sulla base di una cognizione superficiale del materiale probatorio, l'accertamento del *periculum in mora* deve essere su circostanze concrete ed obiettive, rilevanti ai soli fini della misura cautelare. La valutazione va, dunque, effettuata in termini di *certezza* in ordine alla sussistenza del presupposto del *periculum in mora*, che nella fattispecie in esame manca.

Teorica l'aspettativa di supplenza. La ricorrente ha la stessa identica probabilità di ottenere supplenze rispetto all'opposta del non ottenerle, tali e tante le variabili: numero delle sedi disponibili, punteggio e posizione in graduatoria degli altri aspiranti, preferenze espresse, titoli di precedenza o titoli di riserva.

La ricorrente non dimostra quali incarichi concretamente conseguirebbe, e presso quali istituti scolastici, se inserita nelle posizioni pretese: lamenta un danno del tutto ipotetico e non attuale; non allega nessuna circostanza o fatto rilevante ai fini della individuazione reale dello stesso.

Giova evidenziare altresì che l'irrimediabilità del danno sussisterebbe solo qualora il danno non fosse suscettibile di reintegrazione in forma specifica ovvero qualora il risarcimento non fosse passibile di valutazione patrimoniale ovvero quando la reintegrazione per equivalente, il risarcimento e tutti gli altri rimedi eccezionali non fossero sufficienti ad attuare pienamente ed integralmente il diritto dedotto in giudizio. Ragionando per assurdo, il danno lamentato della ricorrente potrebbe ben essere oggetto di risarcimento con gli ordinari rimedi giudiziari, sia in termini di progressione economica e di carriera, sia come risarcimento per equivalente.

Nulla ha dedotto la reclamata in ordine al fatto che versi in una situazione di difficoltà economica in merito alla propria situazione familiare; nulla ha dimostrato in merito alla presenza di spese correnti o straordinarie insostenibili in relazione alla concreta situazione personale. Non vi sono in atti elementi da cui possa dedursi che la ipotetica attività lavorativa in qualità di docente supplente a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, rappresenti effettivamente l'unica fonte di reddito.

Pertanto, la prospettazione della presunta situazione di pericolo non presenta alcun tratto differenziale rispetto alle situazioni giuridiche soggettive normalmente dedotte nelle cause di lavoro dai docenti supplenti.

Si ribadisce, la reclamata non ha assolto l'onere di allegazioni puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali sia desumibile l'effettivo rischio di irrimediabile compromissione della situazione reddituale con conseguente negativa incidenza sulla situazione personale e familiare, ovvero di irreparabile danno alla professionalità non più ristorabile per equivalente.



Se sotto il profilo della irrimediabile compromissione della situazione reddituale /personale/familiare nulla viene dedotto od allegato, tale profilo di indagine risulta allo stato precluso.

Identica considerazione deve farsi sotto il profilo della professionalità: non vi è alcuna allegazione probatoria, neppure di natura indiziaria, che porti a ritenere che la posizione della ricorrente sia foriera di ipotetici irreparabili pregiudizi professionali, se non quelli di natura economica (retribuzioni maturate e non corrisposte) e giuridica NEL CASO IPOTETICO DI PROPOSTA DI NOMINA pienamente ristorabili all'esito dell'ordinario giudizio di merito.

L'Ufficio reclamante ritiene che il diritto all'accertamento delle presunte illegittimità lamentate dalla ricorrente costituisca un interesse non strettamente legato al fattore temporale e dunque tale diritto, ove sussistente, può essere affermato, anche, al termine di un giudizio a cognizione piena.

Voglia l'Ill. ssimo Giudice adito, per tutto quanto sopra esposto e descritto, disattesa ogni contraria eccezione, difesa e deduzione, respingere la domanda e l'istanza cautelare siccome infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate.

Tanto premesso e ritenuto, l'Ufficio rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill. ssimo Tribunale adito, per tutto quanto sopra esposto e descritto, *contrariis rejectis*,

- *In via preliminare*, accogliere le eccezioni formulate nella narrativa dell'atto e dichiarare inammissibile
 - a) la domanda *ex adverso* formulata per difetto in punto di *vocatio in ius*, posto il necessario contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati come sopra individuati;
 - b) l'avversa istanza cautelare per difetto dei suoi requisiti fondanti per il rito prescelto;
- *Sull'istanza cautelare*, rigettare l'avversa istanza, poiché infondata in fatto ed in diritto, priva dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, generica e comunque non provata per i motivi meglio dedotti in narrativa;
- *In via principale*, rigettare l'avverso ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto, generico e comunque non provato per i motivi meglio dedotti in narrativa;
- *in ogni caso*, condannare la ricorrente a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolate secondo quanto previsto dall'art.152 bis c.p.c..

Si depositano la Delega dell'Avvocatura e i documenti che seguono:

- Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022



- nota 1550 del 4 settembre 2020, chiarimenti pubblicazione graduatorie provinciali supplenze OM 60/2020
- A4 titoli secondaria di I e II grado II fascia
- Graduatorie provinciali di supplenza - Valutazione Titoli Di Micco Classe A045
- Graduatorie provinciali di supplenza - Valutazione Titoli Di Micco Classe A046
- Graduatorie provinciali di supplenza - Valutazione Titoli Di Micco Classe A047
- Stato Matricolare Completo
- GRADUATORIA_PROVINCIALE_A045_TAB4__16092022
- GRADUATORIA_PROVINCIALE_A046_TAB4__16092022
- GRADUATORIA_PROVINCIALE_A047_TAB4__16092022

Frosinone, 4 novembre 2022

Per LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Azzurra Mottolese)
Il Funzionario Vicario
Antonio Monteforte

